SULLE CASE DI ECCEDENTE ALTEZZA

CENNO

DI

DOMENICO GENOVESE

ARCHITETTO CIVILE

SULLE CASE DI ECCEDENTE ALTEZZA

CENNO

DI

DOMENICO GENOVESE

ARCHITETTO CIVILE.

NAPOLI,
PE' TIPI DELLA SOCIETA' TIPOGRAFICA.
1833.

Tutto è proporzione nell'ordine di natura. La stessa immensità de' suoi sviluppi benchè presenti negli effetti apparenze discordi, sorge sempre dalle rispettive cagioni una catena scambievole di rapporti, che assicura nel generale la stabilità della proporzione istessa.

Le arti, per accostarsi alla natura, e talvolta per abbellirla, han preciso bisogno delle regole di proporzione: senza di esse divengono imperfette nella fortezza, durata, ed ornamenti de' lavori.

Gli edifizii sono, più che ogni altra opera, a tali leggi soggetti. L' architettura da remota epoca fondò le basi certe da praticarsi nelle loro costruzioni, onde renderli solidi, di resistenza alle spinte, e durevoli per lungo tempo. Le proporzioni corrispondenti alla qualità de' materiali che vi s' impiegano, ne sono il cardine.

L' eccedenza nelle altezze delle case fu dichiarata pericolosa, poichè il peso allora si rende superiore alla forza, e resistenza della base, sulla quale gravita l' edifizio: come avvisano *Palladio*, *Vitruvio*, *Serlio* etc. ne' trattati di costruzione. In conferma di ciò *Rondelet* nel 1.° Vol. della sua Opera in ordine a' saggi sulla forza, e resistenza de' materiali riferisce, che un masso di pietre di Caserta di 25. centimetri di superficie nella base resta schiacciato sotto il peso di 14,865 kilogrammi.

Di pietra vulcanica si schiaccia sotto il peso di 15,180 kilogrammi.

Di piperno duro si schiaccia sotto il peso di 14,802 kilogram.

Di lave terree si schiaccia sotto il peso di 4,014 kilogram.

Di tufo forte resta schiacciato sotto il peso di 1303 kilogram.

E di tufo dolce si schiaccia sotto il peso di 1173 kilogrammi.

Finchè furono questi precetti mantenuti in osservanza, nessuno edifizio soffriva grave deteriorazione. Esistono infatti fabbricati costrutti da più migliaia d' anni, e tuttavia non si veggono per nulla alterati dal primitivo loro stato.

Cresciuta poi la popolazione in tempo dell'antica *Roma*, la necessità spinse i proprietarii a sopralzare abitazioni ad abitazioni. *Rutilio Rufo* nobile, e sagace romano fece

avvertire un errore sì grande. Con ragionamento, accompagnato da fondate dimostrazioni, pose in veduta le rovine emergenti dalla smoderata altezza delle case, e l'esorbitanza delle spese di ristorazione: quindi, per ovviarvisi, propose della rifrenazione nella elevazione degli edifizii. *Augusto* in pieno Senato, chiamando a ricordanza un tal progettó, propose, ed ottenne la legge, che vietava elevarsi le case ad altezza maggiore di piedi 70, corrispondenti a palmi 78 3/4 dell' attuale misura: *Strabon. geograf. lib.* 5. » *Ruinis quoque subventurus nimiam aedificiorum altitudinem sustulit, vetuitque ad vicos publicos septuaginta pedibus tollere.*

L' Imperatore *Nerone*, spento l'incendio, nel disporre la restaurazione della città, prescrisse scemarsi l'altezza delle case. *Trajano* poi la ridusse a 60 piedi (palmi 67 1/2), come si raccogliè da *Aurel. Victor. epitom.* 13 *vita Trajani.* » *Quibus omnibus Trajanus per exquisita remedia plurium opitulatus est, statuens ne domorum altitudo sexaginta superaret pedes, ob ruinas faciles, et sumptus, si quando talia contingerent, exitiosos.* E si diè luogo a tal legge non ostante il rimarchevole metodo di quei sorprendenti fabbricati in ordine alla solidità, e materiali; nonchè all'eleganza degli ornamenti, con profusione di marmi, intagli, sculture, dipinture, mosaici etc., con esorbitanti spese eseguiti: come si ravvisa nelle città di romana costruzione; e *Roma* istessa, del pari che *Pompei*, ne porgono le più alte, e maestose cognizioni.

Indi per dar comodo, e sufficiente tetto alla popolazione, furono dilatati i limiti del Pomerio, cioè gli spazii inedificati presso le mura della Città dentro, e fuori, *Brisson select. antiq. l.* 1, *C.* 2, ove dal Senato si fecero fabbricare molte case. Ma il tempo, che tutto cangia, e sparge d'obblio, genio, costume, ingegno, ardire, sospinse di grado in grado all'abbandono così lodevole sistema. Le fabbriche s'impresero a costruire con pietre dolci, e cemento leggiero sin dallo fondamenta, le pareti esili, le altezze smisurate: complesso produttivo di facile ruina, e durata molto limitata. Ciò si pratica ancora, e con progredimento. Gli effetti si manifestano tuttogiorno; e non vi è casa molto elevata, nelle cui mura non si ravvisino all'interno, o all'esterno fenditure, esquilibri, spresature, macerazioni, ed altri difetti, dipendenti tutti dal peso della strabocchevole altezza.

Questi fatti, che ognuno ha sotto gli occhi, e di cui gli effetti sono visibili, richiamano a ricordanza di essere riprovabili le case di eccedente altezza; in riflesso ancora alla deteriorazione, che cagionano alle vicine abitazioni, togliendole lume, aria, e sole, elementi necessarii a conservarne la salubrità.

Analogo a siffatte dimostrazioni è già in pronto un progetto da umiliarsi alle Autorità Superiori per la risfrenazione di elevarsi in avvenire le case ad eccedente altezza, e non più sopralzarsi nuove abitazioni alle antiche, quando eccedessero un' altezza regolare. Quindi per sup-

plire alle abitazioni necessarie per la popolazione, ampliarsi il fabbricato della Città, dove il suolo il comporti, e lo richieda il bisogno, rifabbricandosi ancora le tante case dirute, ed abbandonate di questa Capitale, promettendo di ciò distinto dettaglio, impiegandosi annualmente una somma comportevole per le Reali Finanze, in aumento de' beni di Casa Reale, per ottenersi i vantaggi della solidità nelle fabbriche, quindi maggior durata, e sicurezza per la vita degli abitanti: facilità di fornir loro sempreppiù ricovero nell' aumento delle case: la Città si renderebbe sempre più cospicua: la sussistenza, che molti operai ritrarrebbero dalle nuove fabbricazioni: infine un forte aumento di rendita alla Casa Reale.

A dì 28 Gennajo 1833.

Del quì trascritto utilissimo Cenno sulle case di eccedente altezza, compilato dal nobile Architetto Civile D. Domenico Genovese *si permette la stampa; ma non si pubblichi senza il* Concordat *del Revisore.*

Il Regio Rev.re del Min.ro di Polizia
BIAGIO RUGERTI.